

# Obbligo dal 27 ottobre 2006 della rintracciabilità del legno destinato al contatto con gli alimenti

**Oggetto:** Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE e Industrial Guidelines on traceability of materials and articles for food contact.

Dal 1° gennaio 2005 le "imprese alimentari" sono obbligate al rispetto della rintracciabilità secondo il Regolamento CE 178/2002.

**La rintracciabilità diventerà obbligatoria anche per i produttori di materiali ed oggetti destinati al contatto con i prodotti alimentari a partire dal 27 ottobre 2006.** Lo prevede l'art. 17 del Regolamento CE 1935/2004 CE che così dispone testualmente:

1. *"La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti è garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, le informazioni ai consumatori e l'attribuzione della responsabilità.*
2. *Tenendo in debito conto la fattibilità tecnologica, gli operatori economici dispongono di sistemi e di procedure che consentono l'individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti e, se del caso, le sostanze e i prodotti, disciplinati dal presente regolamento e dalle relative misure di applicazione, usati nella loro lavorazione. Tali informazioni sono rese disponibili alle autorità competenti che le richiedano.*
3. *I materiali e gli oggetti immessi sul mercato comunitario sono individuabili da un sistema adeguato che ne consente la rintracciabilità mediante l'etichettatura o documentazione o informazioni pertinenti."*

Il legislatore, quindi, prevede un sistema di rintracciabilità per i materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti che si discosta, per alcuni aspetti, da quello per i prodotti alimentari. Il diverso approccio si evince anche dalla definizione di rintracciabilità ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del Reg. 1935/2004 CE, per il quale si intende la *"possibilità di ricostruire e seguire il percorso dei materiali od oggetti attraverso tutte le fasi della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione"*.

Si tratta di un sistema di rintracciabilità "meno rigoroso" rispetto a quello previsto per i prodotti alimentari. **In sintesi il sistema di rintracciabilità per materiali e oggetti prevede che per ogni materia prima, additivo, semilavorato o prodotto finito sia possibile identificare il produttore e l'acquirente. Uno step a monte e uno a valle, quindi, del processo produttivo considerato.**

La legge non specifica la procedura da adottare per la registrazione di tutte le informazioni riguardanti il processo produttivo di ogni singolo attore commerciale coinvolto nella filiera.

La Commissione Europea, attraverso la Direzione Generale della salute (DG SANCO), ha incaricato le principali Associazioni Europee di categoria rappresentanti dei materiali e oggetti che possono essere impiegati al contatto con gli alimenti, *di redigere delle Linee Guida per la Rintracciabilità per consentire alle aziende di applicare sistemi di rintracciabilità sostenibili e di armonizzare le procedure utilizzate (disponibili sul sito [www.federlegno.it/assoimballaggi](http://www.federlegno.it/assoimballaggi)).*

Alla stesura hanno lavorato i rappresentanti delle Associazioni dei produttori di imballaggi di tutti i materiali, i produttori di alimenti e la GDO. Ad una prima parte che accomuna tutti gli imballaggi, seguono capitoli più specifici relativi ai diversi materiali. Le Linee guida non sono strutturate come una raccolta di procedure ma come una mappa di indicazioni da interpretare e sviluppare in sintonia con le caratteristiche del proprio processo produttivo.

La scelta del sistema di archiviazione e comunicazione delle informazioni (descrizione alfa-numerica, codice a barre, etichette, dispositivi elettronici) è lasciata alle singole aziende, mentre sono indicati i requisiti essenziali delle informazioni in ordine alla rintracciabilità:

1. nome e indirizzo del produttore
2. nome prodotto - codice
3. data di produzione e identificazione del prodotto

Una delle difficoltà maggiori per quanto riguarda il sistema di rintracciabilità è quello di poter abbinare in modo univoco e chiaro ad ogni lotto di prodotti finiti quello delle materie prime di partenza.

Le linee guida prendono in considerazione *due livelli di rintracciabilità*: quello relativo al processo produttivo del singolo operatore (rintracciabilità interna) e quello relativo alla supply chain (catena distributiva). Entrambi i livelli devono funzionare per realizzare a pieno la rintracciabilità.

Dopo una parte generale, le linee guida *descrivono anche un processo di rintracciabilità dedicato alle cassette in legno per ortofrutta* (è in corso la traduzione che sarà disponibile sul sito internet dell'Associazione) di cui si riporta una breve sintesi:

- o il processo produttivo delle cassette in legno per frutta e verdura, dalla produzione del compensato, del fondo, delle sponde, all'assemblaggio delle cassette;
- o le informazioni che devono essere raccolte per ciascuno step:
  1. informazioni in entrata (fatture di consegna del legname, lotto di compensato utilizzato, ecc...),
  2. informazioni interne (lotti prodotti, loro destinazione e relazione con il materiale utilizzato, da tenere su carta o formato elettronico)
  3. informazioni in uscita (documenti di consegna che includono il numero di lotto)
- o le modalità di mantenimento della rintracciabilità:
  1. mediante marcatura con il nome del fabbricante e la data di produzione; per le compagnie con licenza GROW in Spagna, Francia, Germania e Benelux, indicando il numero di licenza del produttore;
  2. mediante documentazione riportante il numero di lotto della cassetta;
- o la procedura di richiamo per cassette senza marcatura e per cassette marcate con licenza GROW e data di produzione o numero di lotto.

Oltre a questo caso trattato in maniera specifica, restano tanti altri materiali e oggetti ("articoli" in legno) a cui si può applicare la Rintracciabilità ai sensi del Reg. 1935/2004. Secondo le linee guida, questi "articoli" sono così descritti:

#### ***CASO 1: materiali e oggetti che sono già a contatto con prodotti alimentari***

Le linee guida della rintracciabilità *li considera packaging*, cioè materiali di confezionamento per prodotti preconfezionati. Nel settore legno i casi più significativi riguardano *il sughero* per il settore enologico (tappi), *bastoncini per gelati*, ed eventualmente *imballaggi primari per prodotti caseari*.

In questo caso le linee guida ci dicono che la rintracciabilità dell'imballaggio andrà a coincidere con quella dell'alimento contenuto e verrà assicurata da codici chiave come ad esempio la data di scadenza, di confezionamento e il numero di lotto dell'alimento. Ovviamente, chi confeziona dovrà conservare i dati relativi agli imballaggi che ha utilizzato ed essere in grado di associarli ai rispettivi alimenti.

La responsabilità ricade sia sul produttore dell'imballaggio in legno che sul fabbricante del prodotto alimentare preconfezionato e a seguire sul distributore finale.

#### ***CASO 2: materiali e oggetti che sono destinati a essere messi a contatto con prodotti alimentari.***

Questo caso riguarda tutti gli articoli (e quindi non solo gli imballaggi) che come gli utensili da cucina vengono venduti tal quali al consumatore finale con la destinazione d'uso che prevede in prevalenza il contatto con gli alimenti: mestoli, taglieri, piatti, ecc...

Questa fattispecie può contemplare anche le cassette e le botti in legno.

In questo caso la responsabilità ricade sul produttore e sul distributore degli articoli/oggetti e materiali.

#### ***CASO 3: materiali e oggetti di cui si prevede ragionevolmente che possano essere messi a contatto con prodotti alimentari o che trasferiscano i propri componenti ai prodotti alimentari nelle condizioni d'impiego normali o prevedibili.***

E' il caso dei piani da cucina o altri componenti in legno dove non vi è una specifica destinazione d'uso per il contatto diretto con gli alimenti e di altri articoli, che proposti in un contesto domestico, possono ragionevolmente andare a contatto con l'alimento, sebbene non sia la destinazione d'uso propria. In tal senso si tenga conto anche dei principi espressi dal Decreto Legislativo 206/2005 "Codice del consumo".

Di recente INDICOD, ha attivato un Gruppo di lavoro che si occuperà di analizzare il regolamento 1935/2004 relativamente alla rintracciabilità dei materiali e oggetti di contatto con i prodotti agroalimentari.

Sono già stati delineati gli ambiti possibili di intervento, lo spettro dei prodotti soggetti a tale regolamento e le possibili soluzioni tecniche per la gestione dei dati di rintracciabilità.

In particolare il Gruppo ha condiviso l'ipotesi di lavoro di trattare separatamente, su tavoli di lavoro diversi le due tematiche soggette al regolamento:

1. Prodotti venduti già a contatto con il prodotto Agroalimentare (Tavolo "Rintracciabilità di Imballi e Attrezzature")
2. Prodotti venduti non ancora a contatto con il prodotto Agroalimentare (Tavolo "Rintracciabilità Prodotti Finiti")

Il Gruppo "Rintracciabilità di Imballi e Attrezzature" avrà, quindi, l'obiettivo di trovare una soluzione condivisa per la gestione della rintracciabilità di tutti quei materiali e imballi che entrano a contatto con il prodotto agroalimentare nei processi produttivi e di confezionamento e sarà composto da produttori di Imballi e Attrezzature, aziende Agroalimentari e Distributori (per la parte che riguarda il preconfezionato a punto vendita).

Per ultimo si ricordano i manuali prodotti dall'Associazione *e presenti nel catalogo di Federlegno-Arredo in coedizione con Lampi di Stampa con la tecnologia del "Print on demand"*

- *"Linee guida per la rintracciabilità dei tappi in sughero"*;
- *"Imballaggi Ortofrutticoli: linee guida per la caratterizzazione delle prestazioni e lo sviluppo di un sistema di rintracciabilità"*.